

Codice A1814A

D.D. 5 ottobre 2016, n. 2672

**Determina di concessione breve per transito, sia con mezzi agricoli asserviti all'azienda sia con mezzi appartenenti alla manodopera, sull'argine demaniale del Fiume Bormida per coltivazione fondi in Comune di Castellazzo Bormida (AL). RICHIEDENTE: Azienda Agricola Mirone Pietro Luigi.**

Vista l'istanza che l'Azienda Agricola Mirone Pietro Luigi ha presentato, in data 15/07/2016, per ottenere la concessione breve, di transito, sia con mezzi agricoli asserviti all'azienda sia con mezzi appartenenti alla manodopera, su argine demaniale del Fiume Bormida per coltivazione fondi in Comune di Castellazzo Bormida (AL), come indicato nella documentazione tecnica;

preso atto che, in data 08/09/2016 prot. n. 22225 l'AIPO - Ufficio Operativo di Alessandria ha rilasciato l'autorizzazione idraulica relativa al transito sopra indicato;

considerato che l'Azienda Agricola Mirone Pietro Luigi ha provveduto a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria - Torino ai seguenti versamenti:

€ 50,00 con bollettino di conto corrente postale indata 29/09/2016;

€ 368,00 con bonifico in data 27/09/2016 a titolo canone relativo alla concessione di cui all'oggetto;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
- Visto il d.Lgs n. 112/1998;
- Viste le LL.RR. n. 20/2002, n. 12/2004 e n. 17/2013;
- Visto il Regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;

#### *determina*

di autorizzare all'Azienda Agricola Mirone Pietro Luigi l'occupazione temporanea del suolo demaniale con transito, sia con mezzi agricoli asserviti all'azienda sia con mezzi appartenenti alla manodopera, su argine del Fiume Bormida per coltivazione fondi in Comune di Castellazzo Bormida (AL), attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel nulla-osta idraulico dell'AIPO - Ufficio Operativo di Alessandria - prot. n. 22225 dell' 8/09/2016.

Il transito dovrà essere eseguito in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti.

Il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danneggiamento alla sommità arginale che dovesse essere riscontrato in seguito al transito autorizzato.

La presente autorizzazione ha validità di un anno, pena la decadenza della stessa entro il termine sopraindicato.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ai sensi della L.R. n. 23/2008.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo dello Stato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

arch. Mauro Forno